VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, FRASCA, SIGNORILE, MAGNANI NOYA MARIA, BALLARDINI, FERRARI MARTE, CRESCO, GIOVANARDI, TIRABOSCHI

Presentata il 1º dicembre 1976

Aumento del contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato

Onorevoli Colleghi! — È sempre più viva e più sentita nella nostra società, l'esigenza di intervenire in maniera più completa ed incisiva a favore della famiglia. A parte azioni di carattere più generale che riguardano l'assetto ed il funzionamento del nostro tessuto sociale, per le quali il gruppo socialista si è sempre battuto insieme ad altre forze politiche e per le quali continuerà a lottare, esistono forme di intervento specifiche che riguardano strutture oggi fondamentali per la famiglia stessa. Intendiamo riferirci in questo caso agli asili-nido comunali per i quali il Parlamento ha varato il 6 dicembre 1971, la legge n. 1044 concernente appunto un piano quinquennale per la loro istituzione con il concorso dello Stato.

Tale legge però, se i contributi in essa previsti non vengono adeguati, rischia di non avere più validità alcuna. Purtroppo la prematura fine della VI legislatura ha impedito l'approvazione delle proposte di legge già all'ordine del giorno. Si pone inoltre, oggi, il problema del finanziamento del fondo speciale previsto dalla stessa legge per il periodo posteriore al 31 dicembre 1976.

Il problema è urgente. Infatti il mutamento dei valori economici all'interno della nostra società è stato ed è tale che gli stanziamenti previsti per la realizzazione di opere col passare del tempo risultano insufficienti. Ed in questo caso particolare ci si riferisce ad opere che non possono aspettare: essendo esse tese a migliorare servizi sociali di interesse pubblico nel quadro del sistema di sicurezza sociale del nostro Paese.

Occorre dunque adeguare all'attuale realtà economica i contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente appunto la costruzione e la gestione degli asili-nido comunali.

Con la nostra proposta di legge si intende quindi conferire continuità e maggiore validità alla legge n. 1044 favorendo altresì i comuni in un momento in cui la finanza degli enti locali appare in condizioni di singolare gravità.

Onorevoli colleghi, l'onere finanziario della presente legge non risulta eccessivo, mentre notevoli sono i vantaggi che ne deriverebbero per la collettività nella misura in cui un tale provvedimento, divenendo operante e favorendo la crescita quantitativa e qualitativa delle strutture pubbliche rispetto a quelle private nel campo dei servizi sociali, da un lato conferirebbe uno strumento più efficiente e più valido alla famiglia, dall'altro risponderebbe all'esigenza di orientare nel senso di una logica collettivistica e non privatistica gli interventi dello Stato.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contributi previsti all'articolo 1, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, vengono portati a 90 milioni, per una tantum per spese concernenti costruzione, impianti, arredamenti degli asili nido e a 60 milioni quale concorso alle spese di gestione dell'asilo stesso.

ART. 2.

Lo speciale fondo di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, viene alimentato per il triennio 1977-1979:

- a) dai contributi di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 le cui norme restano in vigore;
- b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 75 miliardi in ragione di 15 miliardi per l'anno 1977; 30 miliardi per l'anno 1979.

ART. 3.

I comuni possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti la quale li concederà in misura della quota non coperta dal contributo statale per costruzione, impianti ed arredamento dell'asilo nido.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1977, si provvede con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.